Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 19 gennaio 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 31 ottobre 1967 su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dallo art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

Medaglie d'oro

Alla memoria di **PERRELLI Giovanni,** appuntato di pubblica sicurezza, il 23 maggio 1967 in Napoli.

In servizio presso uno scalo ferroviario, interveniva prontamente in difesa di un superiore aggredito da un folle e, benchè fatto segno alla violenta ira dello squilibrato, non desisteva dal coraggioso tentativo di immobilizzarlo. Più volte gravemente colpito, proseguiva strenuamente la collutazione riuscendo, infine, ad aver ragione del forsennato. Soccorso, decedeva poco dopo per le mortali lesioni riportate.

Alla memoria di **PIVA Roaldo**, il 25 settembre 1967, in Milano.

In occasione dell'inseguimento da parte delle forze di polizia di una banda di malviventi che, consumata una rapina in una banca, fuggiva a bordo di un automezzo sparando indiscriminatamente sulla popolazione e sugli inseguitori, si univa volontariamente ai tutori dell'ordine per agevolare l'individuazione dei criminali i quali, scesi dall'auto, si erano frattanto confusi con la folla. Benchè invalido e sofferente, non esitava ad affrontare uno dei banditi armato di mitra ed a partecipare alla violenta colluttazione che ne seguiva, conclusasi con la cattura del pericoloso fuorilegge. Esausto per lo sforzo compiuto, rifiutava ogni offerta di assistenza ed esortava gli agenti a riprendere la ricerca degli altri banditi. Colto poi da collasso cardiaco, decedeva tre giorni dopo il generoso intervento. Nobilissimo esempio di preclare virtù civiche.

Medaglie d'argento

BITONTI Mario, l'11 febbraio 1966 in Palermo.

Comandante pilota di un aereo postale, non esitava ad affrontare, volontariamente, insieme al primo ufficiale, proibitive condizioni metereologiche consentendo, con il tempestivo trasporto di una cannula tracheale, il salvataggio di una vita umana. Mirabile esempio di cosciente coraggio e di solidarietà.

Alla memoria di **QUADALTI Santi**, il 4 novembre 1966 in Braccagni (Grosseto).

Con cosciente sprezzo del pericolo si adoperava per sospingere in zona sicura numerosi capi di bestiame in procinto di essere sommersi dalla furia di dilaganti acque alluvionali. Travolto, con la propria cavalcatura, dalla violenza della corrente, decedeva tragicamente nel coraggioso tentativo.

SICARI Giovanni, il 5 gennaio 1967 in Roma.

Animato da generoso impulso, si tuffava nelle gelide e vorticose acque di un fiume per soccorrere un amico ivi gettatosi a scopo suicida. Raggiunto il pericolante riusciva, dopo estenuanti sforzi, a trarlo in salvo alla riva, ove gli praticava le prime cure.

Alla memoria di **VIRDIA Riccardo**, il 29 gennaio 1967 in Santo Stefano in Aspromonte, frazione Gambarie (Reggio Calabria).

Nella piena consapevolezza del pericolo incombente, non esitava ad accorrere in soccorso di tre sciatori precipitati in una scarpata. Tradito dalla ripida pista gelata, rimaneva a sua volta vittima del proprio altruistico e generoso slancio.

Medaglie di bronzo

BERTARELLI Riccardo, l'11 febbraio 1966 in Palermo.

Primo ufficiale di un aereo postale, non esitava ad affrontare coraggiosamente, insieme al proprio comandante, proibitive condizioni metereologiche consentendo, con il tempestivo trasporto di una cannula tracheale, il salvataggio di una vita umana.

MANCO Saverio, carabiniere, il 4 dicembre 1966 in Santo Stefano al Mare (Imperia).

Con coraggiosa determinazione penetrava, dopo averne forzato la porta, in un locale nel quale divampava un incendio e traeva all'esterno una bombola di gas liquido, scongiurando ulteriori più gravi danni. Unitamente ad altri volenterosi si prodigava ancora fino al completo spegnimento dell'incendio.

FERRACCIOLI Francesco, il 24 dicembre 1966 in Castelnovo Bariano, località « Palazzi Vallicelli » (Rovigo).

Incurante della bassissima temperatura, si tuffava nelle acque di un canale per soccorrere gli occupanti di un'autovettura ivi precipitata. Con ripetuti estenuanti interventi traeva alla riva quattro persone, due delle quali ancora in vita.

ANDERLAN Ulfried, il 31 dicembre 1966 in Caldaro (Bolzano).

Scorto un motocarro, con tre persone a bordo, sprofondare nelle acque di un lago per l'improvviso cedimento della superficie gelata, si tuffava, unitamente ad altro coraggioso, riuscendo a trarre in salvo due degli occupanti.

OBRIST Johann, il 31 dicembre 1966 in Caldaro (Bolzano).

Scorto un motocarro, con tre persone a bordo, sprofondare nelle acque di un lago per l'improvviso cedimento della superficie gelata, si tuffava, unitamente al altro coraggioso, riuscendo a trarre in salvo due degli occupanti.

DE GRISOGONO Ruggero, il 26 gennaio 1967 in Trieste.

Scorta un'autovettura precipitare nelle fredde acque di un porto, si tuffava prontamente in soccorso degli occupanti e, in successivi interventi, traeva in salvo due bambini.

SCALESSA Costanzo, carabiniere, il 17 febbraio 1967 in Livorno.

Con coragigosa prontezza si tuffava nelle agitate e gelide acque del mare riuscendo, nonostante il buio della notte, a trarre in salvo una donna ivi precipitata a bordo di una autovettura.

BOCCA Carlo, il 6 aprile 1967 in Vicenza, località Borgo Berga.

Con intervento pronto e coraggioso traeva in salvo alla riva un uomo gettatosi, a scopo suicida, nelle vorticose acque di un fiume.

COLZANI Edelberto, guardia di pubblica sicurezza, il 13 aprile 1967 in San Remo (Imperia).

Non esitava ad introdursi in una camera di una pensione, riuscendo dopo violenta colluttazione, ad immobilizzare e disarmare un uomo che, colto da improvviso accesso di follia, vi si era asserragliato e sparava all'impazzata.

(13148)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1967, n. **1319**.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica concernente la creazione a Trieste di un centro internazionale di fisica teorica, concluso a Roma l'11 ottobre 1963.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo tra il Governo italiano e la Agenzia internazionale dell'energia atomica concernente la creazione a Trieste di un Centro internazionale di fisica teorica, concluso a Roma l'11 ottobre 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 10.

Art. 3.

L'istituzione del Centro internazionale di fisica teorica costituisce opera di pubblica utilità e la sua realizzazione è urgente ed indifferibile. Per l'acquisizione delle aree destinate al Centro si potrà procedere ad esproprio con determinazione dell'indennità ai sensi della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — REALE — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO — TREMELLONI — GUI — MANCINI — SPAGNOLLI — ANDREOTTI — BO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Accord entre le Gouvernement italien et l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant la création d'un Centre international de physique théorique à Trieste.

Attendu que la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique a prié le Conseil des gouverneurs et le Directeur général d'étudier les moyens de créer un centre international de physique théorique sous les auspices de l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée "l'Agence") et qu'elle a prié également le Conseil des gouverneurs, si les résultats de cette étude le justifient, d'établir des plans pour la création d'un tel centre au titre du programme de l'Agence.

Attendu que le Gouvernement italien (ci-après dénommé "le Gouvernement") a généreusement offert des installations, des moyens, des services et une subvention pour un centre de ce genre,

Attendu que le Conseil des gouverneurs de l'Agence a décidé qu'un centre international de physique théorique sera cree a titre provisoire, sous les auspices de l'Agence, à Trieste dans le cadre de l'offre du Gouvernement et conformément aux conditions stipulées par la décision du Conseil, du 14 juin 1963,

Le Gouvernement et l'Agence sont convenus de ce qui suit:

Article I

Le Centre

Section 1. Le Centre international de physique théorique de l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommé "le Centre") est créé en tant que partie de l'Agence.

Section 2. Le but principal du Centre est de favoriser, par la formation et la recherche, le progrès de la physique théorique, en tenant compte specialement des besoins des pays en voie de développement, afin d'aider ou d'encourager les théoriciens de ces pays à poursuivre et à étendre leurs recherches. Les fonctions et les tâches dont le Centre s'acquitte en vue d'atteindre ces objectifs sont fixées par l'Agence. Le Centre commencera à fonctionner en 1964 entre le 1er janvier et le 1er juillet, à une date qui sera notifiée au Gouvernement.

Article II

Directeur, personnel et boursiers du Centre

Section 3. Le Directeur du Centre est nommé par le Directeur général de l'Agence après consultation du Gouvernement. La nomination des autres membres du personnel scientifique et administratif ainsi que des boursiers est de la compétence de l'Agence.

Article III

Emplacement et construction

Section 4. Le Centre est situé à Miramare, près de Trieste (Italie). Le Gouvernement met à la disposition de l'Agence pour le Centre, contre un loyer annuel symbolique de un dollar des Etats-Unis, le terrain et le bâtiment décrits dans l'annexe I.

Section 5. Les plans du bâtiment et ses caractéristiques techniques sont établis d'accord avec l'Agence. L'Agence est tenue informée de l'avancement des travaux de construction et doit avoir la possibilité de présenter des suggestions à ce sujet. Le Gouvernement prend les dispositions nécessaires pour que la construction commence le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du présent Accord. Le bâtiment sera mis à la disposition de l'Agence au plus tard le 30 avril 1965.

Section 6. Jusqu'à ce que le terrain et le bâtiment décrits dans l'annexe I soient mis à la disposition de l'Agence, le Gouvernement met à la disposition de l'Agence, à titre gracieux, pour le Centre des installations provisoires appropriées, acceptées par le Directeur général de l'Agence.

Section 7. Le Gouvernement met à la dispostion de l'Agence à titre gracieux le matériel, le mobilier et les fournitures décrits dans l'annexe II.

Section 8. Le Gouvernement conserve la propriété de tous les terrains, bâtiments, matériel, mobilier et fournitures mis à la disposition de l'Agence.

Section 9. L'entretien du bâtiment utilisé par le Centre, ainsi que les prestations fournies au Centre par les services publics sont à la charge de l'Agence. Il appartient au Gouvernement d'assurer le bâtiment, et de prévenir et réparer les dégâts au gros oeuvre.

Article IV

Services publics au Centre

Section 10. Les autorités italiennes compétentes feront usage de leurs pouvoirs, dans la mesure où le Directeur général de l'Agence le demandera, pour assurer la fourniture au Centre des services publics nécessaires, notamment, mais sans que cette énumération soit limitative: l'électricité, l'eau, le gaz, le service des égouts, le services postaux, téléphoniques et télégraphiques, les transports locaux, l'évacuation des eaux, l'enlèvement des ordures et les services d'incendie. En cas d'interruption ou de risque d'interruption de l'un de ces services, les autorités italiennes compétentes considéreront les besoins du Centre comme étant d'une importance égale à ceux d'un organisme public italien; elles prendont les mesures appropriées pour éviter que les travaux du Centre ne soient entravés.

Section 11. Le Directeur général de l'Agence prendra, sur demande, les dispositions voulues pour que les représentants dûment autorisés des organismes chargés des services publics en question puissent inspecter, réparer, entretenir, reconstruire ou déplacer les installations des services publics: canalisations, conduites et égouts, à l'intérieur du Centre, d'une manière qui ne porte pas préjudice à l'exercice des fonctions du Centre,

Section 12. Si le gaz, l'électricité ou l'eau sont fournis par les autorités italiennes compétentes ou des organismes soumis à leur contrôle, le Centre bénéficiera de tarifs qui ne dépasseront pas les tarifs consentis aux institutions scientifiques ou universitaires de la région de Trieste.

Article V

Contributions financières

Section 13. Le Gouvernement garantit à l'Agence le paiement, au 30 juin de chaque année, au plus tard, des sommes suivantes:

a) 250 000 (deux cent cinquante mille) dollars des Etats-Unis à titre de participation au budget de fonctionnement du Centre;

b) 28 000 (vingt-huit mille) dollars des Etats-Nnis à titre de participation au budget des bourses pour le Centre.

Les modalités de paiement des sommes indiquées ci-dessus feront l'objet d'un accord entre le Directeur général de l'Agence et le Gouvernement.

Article VI

Autres contributions du Gouvernement

Section 14. Le Gouvernement met à la disposition de l'Agence à titre gracieux pour le Centre, sur la demande de l'Agence, un personnel dont les services sont évalués, au début, à un maximum de 24 000 (vingt-quatre mille) dollars des Etats-Unis par an et, après la fin de la troisième année de fonctionnement du Centre, à un maximum de 31 000 (trente et un mille) dollars. L'effectif de ce personnel et son emploi sont fixés d'accord avec l'Agence. Ce personnel est engagé par les autorités italiennes d'accord avec le Directeur du Centre, mais n'est pas considéré comme personnel de l'Agence.

Section 15. Le Gouvernement met l'Agence en mesure d'utiliser les installations scientifiques et techniques nécessaires pour le fonctionnement du Centre, notamment les bibliothèques scientifiques situées à Trieste et ailleurs et les calculatrices de l'Université de Trieste et du " Centro di calcolo " du CNEN à Bologne, à des conditions qui sont fixées d'un commun accord.

Section 16. Le Gouvernement créera deux nouvelles chaires de professeur et quatre nouveaux postes d'assistant pour la physique théorique, auprès de l'Université de Trieste.

Section 17. Le Gouvernement fournira 20 (vingt) appartements pour le personnel ainsi que les logements nécessaires pour 50 (cinquante) boursiers du Centre. Les plans de ces bâtiments et leurs caractéristiques techniques sont établis d'accord avec l'Agence. L'Agence est tenue informée de l'avancement des travaux de construction et doit avoir la possibilité de présenter des suggestions à ce sujet. Le Gouvernement prend les dispositions nécessaires pour que la construction commence le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du présent Accord. Les bâtiments seront prêts au plus tard le 30 avril 1965. Ces bâtiments sont mis à disposition des intéressés moyennant un loyer et à des conditions qui sont fixées d'un commun accord.

Article VII

Liaison avec le Gouvernement

Section 18. Le Gouvernement désigne une personne ou un organisme représentant l'Administration publique, chargé de coopérer avec le Directeur du Centre à propos de toutes les questions relatives à l'administration et au fonctionnement du Centre.

Section 19. L'Agence informe le Gouvernement sur le programme du Centre et sur la manière dont il fonctionne.

Article VIII

Privilèges et immunités

Section 20. En ce qui concerne le Centre, le Gouvernement applique l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence dans la mesure où les dispositions de cet Accord sont applicables à l'exécution du présent Accord.

Section 21.

a) Le Gouvernement reconnaît l'inviolabilité du Centre.

b) Sauf disposition contraire du présent Accord, les lois de la République italienne sont valables à l'intérieur du Centre.

c) Sauf disposition contraire du présent Accord, les tribunaux de la République italienne sont habilités à connaître, conformément aux lois, des actes accomplis ou des transactions effectuées au Centre.

d) Les fonctionnaires ou agents de la République italienne ou toutes personnes exerçant une fonction publique dans la République talienne ne peuvent entrer dans le Centre pour y exercer des fonctions quelles qu'elles soient, si ce n'est avec le consentement du Directeur général de l'Agence et dans les conditions acceptées par lui. La signification des actes de procédure, notamment la saisie de biens privés, ne pourra avoir lieu à l'intérieur du Centre qu'avec le consentement exprès du Directeur général de l'Agence et dans les conditions acceptées par lui.

e) L'Agence empêchera que le Centre ne devienne le refuge de personnes tentant d'échapper à une arrestation ordonnée en exécution d'une loi de la République italienne, ou réclamées par le Gouvernement pour être extradées dans un autre pays, ou cherchant à se dérober à la signification d'un acte de procédure.

Les dispositions des alinéas *a*), *d*) et *e*) ne s'appliquent pas aux locaux d'habitation du personnel et des boursiers du Centre.

Section 22. Le Gouvernement reconnaît à l'Agence le droit de convoquer des réunions au Centre ou, avec l'accord des autorités italiennes compétentes, en d'autres lieux sur le territoire de la République italienne. A toutes les réunions convoquées par l'Agence, le Gouvernement prendra toutes mesures appropriées pour qu'aucun obstacle ne soit mis à la liberté totale des discussions.

Section 23. Conformément à la section 8 de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence, celle-ci est exempte de tous droits de douane ou redevances et de toutes prohibitions et restrictions pour l'importation des véhicules automobiles qui sont destinés à son usage officiel et des pièces de rechange pour ces véhicules, étant entendu que leur nombre ne dépassera à aucun moment 2 (deux). Le Gouvernement accorde pour chacun de ces véhicules des contingents d'essence ou autres carburants nécessaires et de lubrifiants en quantités et aux tarifs qui sont prévus pour les membres des missions diplomatiques auprès de la République italienne.

Section 24. Le Directeur du Centre jouit des privilèges et immunités, exemptions et facilités non inférieurs à ceux que le Gouvernement accorde aux membres du corps diplomatique, à condition qu'il entre dans la catégorie de fonctionnaires visés par la section 20 de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence.

Section 25. Outre les privilèges et immunités qui leur sont reconnus par l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence, les fonctionnaires de celle-ci jouissent, sur le territoire et à l'égard de la République italienne, des privilèges et immunités suivants:

a) Immunité de saisie de leurs bagages personnels et du bagage officiel dont ils seraient porteurs;

b) En ce qui concerne les revenus provenant de sources extérieures au territoire de la République italienne, les fonctionnaires ayant une nationalité autre qu'italienne gardent le domicile fiscal de leur pays d'origine et ne sont pas assujettis à une déclaration d'impôts sur ces revenus;

c) Pour les fonctionnaires qui ne sont pas des ressortissants italiens, liberté d'avoir des comptes en devises et — lorsque leurs fonctions au Centre prennent fin — droit de sortir du territoire italien, sans aucune interdiction ni restriction, par les voies autorisées et dans les mêmes devises, la valeur des comptes qui y avaient été ouverts;

d) Droit d'importer, en franchise et sans être soumis aux interdictions et restrictions à l'importation, leur mobilier et leurs effets en un ou plusieurs envois, y compris une voiture automobile, au cours des six premiers mois après prise de possession de leur premier poste sur le territoire italien;

e) Tous les fonctionnaires de l'Agence reçoivent du Gouvernement une carte spéciale certifiant qu'ils sont fonctionnaires de l'Agence.

Section 26. Les boursiers sont exemptés de toute forme d'impôt direct sur le montant de leur bourse, à condition qu'elle leur soit payée par l'Agence ou toute autre source non italienne.

Section 27.

a) Les autorités italiennes compétentes n'opposeront aucun obstacle aux déplacements, à destination ou en provenance du Centre, des fonctionnaires de l'Agence, de leurs familles et de leur personnel domestique, en leur accordant sans frais et le plus rapidement possible les visas nécessaires ainsi que la protection dans tous ces déplacements.

b) Le Directeur général de l'Agence et les autorités italiennes compétentes se consulteront, à la demande de l'un d'eux, au sujet des mesures propres à faciliter l'entrée sur le territoire de la République italienne aux personnes venant de l'étranger qui doivent se rendre au Centre, qui ne bénéficient pas des privilèges prévus à l'alinéa *a*) et qui entrent dans les catégories suivantes:

i) Les boursiers du Centre et leurs familles;

ii) Toutes autres personnes se rendant en mission au Centre.

Les visas qui peuvent être nécessaires à ces personnes seront accordés sans frais.

Article IX

Règlement des différends

Section 28. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, qui n'est pas réglé par voie de négociation ou par un autre moyen agréé, est soumis, à la demande de l'une des Parties, à un tribunal d'arbitrage. L'Agence et le Gouvernement désignent chacun un arbitre et les deux arbitres désignés choisissent un troisième arbitre qui préside le tribunal. Si, dans les trente jours qui suivent la demande d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas désigné d'arbitre, l'autre Partie peut demander au Président de la Cour internationale de justice de nommer un arbitre. La même procédure s'applique si, dans les trente jours qui suivent la désignation ou la nomination du second arbitre, le troisième arbitre n'a pas été choisi. Le quorum est constitué par la majorité des membres du tribunal d'arbitrage et toutes les décisions sont prises à la majorité des voix. La procédure d'arbitrage est fixée par le tribunal. Toutes les Parties en cause doivent se conformer aux décisions du tribunal, y compris toutes décisions relatives à sa constitution, sa procédure, sa compétence et la répartition des frais d'arbitrage entre lesdites Parties. La rémunération des membres du tribunal est déterminée sur la même base que celle des juges de la Cour internationale de justice nommés dans des conditions spéciales, dont il est question au paragraphe 4 de l'article 32 du Statut de la Cour.

Article X

Entrée en vigueur, durée et modifications de l'Accord

Section 29. Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle chacune des deux Parties contractantes aura reçu de l'autre notification écrite du fait que toutes les formalités nécessaires à cet effet ont été accomplies.

Section 30. Le présent Accord reste en vigueur pendant quatre années à partir de la date du début du fonctionnement du Centre. Il peut être prorogé par consentement mutuel.

Section 31. S'il est question de modifier le présent Accord, des consultations auront lieu entre l'Agence et le Gouvernement à la demande de l'une des Parties.

Fait en double exemplaire, en français, ce onzième jour de octobre 1963 à Rome.

Pour le Gouvernement italien
MARTINO

Pour l'Agence internationale de l'énergie atomique
Prof. EKLUND

ANNEXE I

Description de l'emplacement du Centre

Le Centre sera édifié sur un terrain d'une superficie de 6000 m^2, situé entre les localités de Miramare et Grignano, à proximité du château de Miramare.

L'édifice, constitué par un rez-de-chaussée et deux étages, comprendra — sur une surface couverte de 3000 m^2 environ — 60 bureaux plus ceux destinés au Directeur du Centre et à l'ensemble du personnel, quatre salles de conférence ainsi que des locaux pour la bibliothèque et autres services, techniques et généraux.

ANNEXE II

Description du matériel, du mobilier et des fournitures destinés au Centre

Les installations, moyens, matériel et mobilier suivants seront mis à la disposition de l'Agence à titre gracieux:

a) Des meubles pour tous les bureaux et salles de conférence;

b) Du matériel d'interprétation simultanée dans la grande salle de conférence et dans l'une des petites salles de conférence;

c) Du matériel de projection dans les salles de conférence;

d) Le matériel d'un atelier d'imprimerie;

e) Un central téléphonique avec le nombre de postes voulu;

f) Des livres et des périodiques destinés à la bibliothèque pour une valeur d'au moins 20.000 (vingt mille) dollars des Etats-Unis.

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 28 dicembre 1967, n. **1320.**

Norme integrative dell'art. 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il personale inquadrato in ruolo organico a norma dell'articolo 3, comma secondo, della legge 9 ottobre 1964, n. 986, è equiparato a tutti gli effetti giuridici ed economici, e con decorrenza dalla data di inquadramento, alla qualifica iniziale della carriera esecutiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui alla tabella I allegata alla legge 28 marzo 1962, n. 143.

Al predetto personale si applicano le disposizioni degli articoli 2, comma secondo, e 4, comma primo, della legge 3 febbraio 1963, n. 73.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto a carico degli stanziamenti di cui al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1968.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1321.**

Regolamento di attuazione previsto dalla legge 28 settembre 1966, n. 749, che ha convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 15-*bis* della legge 28 settembre 1966, n. 749, che ha convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento di attuazione previsto dall'art. 15-*bis* della legge 28 settembre 1966, n. 749, che ha convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

MORO - MANCINI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 122. — GRECO

Regolamento di attuazione previsto dalla legge 28 settembre 1966, n. 749, che ha convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590.

Art. 1.

Per l'assegnazione degli alloggi costruiti nell'abitato di Agrigento a termini del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito con modificazioni nella legge 28 settembre 1966, n. 749, l'I.A.C.P. di Agrigento bandisce appositi concorsi secondo le modalità contenute negli articoli 3, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e 6 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

I bandi relativi sono pubblicati tre mesi prima della ultimazione dei lavori, mediante affissione di manifesti nella sede dell'Ente in un punto esposto al pubblico, nell'albo pretorio del comune e nelle vie principali del comune stesso, nonchè per mezzo di comunicazioni alla stampa locale.

Nei bandi deve essere indicata la misura approssimativa del canone di fitto, con l'avviso che la misura definitiva sarà stabilita dopo l'ultimazione ed il collaudo degli alloggi.

La commissione prevista dall'art. 4 del citato decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, provvederà all'assegnazione in base alle norme contenute nell'art. 4 (commi 3, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Sono esclusi dall'assegnazione i richiedenti i quali rimasti senza tetto a causa della frana, abbiano in seguito ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione di altro alloggio costruito con i concorsi o con i contributi dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni o di enti pubblici o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715.

Le stesse esclusioni sono stabilite per i richiedenti il cui coniuge, non separato legalmente, si trovi nelle condizioni previste nelle lettere *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 e nel comma precedente.

Art. 2.

L'assegnazione degli alloggi viene effettuata a favore di coloro che siano rimasti senza tetto a causa della frana nel seguente ordine di preferenza:

1) i richiedenti che alla data del bando abitino, col proprio nucleo familiare:

a) in tende, baracche, stalle, centri di raccolta, dormitori pubblici;

b) in soffitte, sottoscale, sotterranei, caserme, scuole od alloggi che siano da abbandonare a seguito di ordinanza di sgombero o che, in relazione alle vigenti norme tecniche di sicurezza o di quelle igienico-sanitarie, siano considerati inabitabili;

2) i richiedenti che, alla data del bando, coabitino in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari ciascuno composto di almeno due unità. Sarà titolo di preferenza la coabitazione in alloggi sovraffollati (oltre 2 persone a vano utile).

3) i richiedenti che abbiano la sede di lavoro in Agrigento e che abitino, alla data del bando, in località distante oltre due ore con i normali mezzi pubblici di trasporto;

4) i richiedenti che, alla data del bando, abitino in alloggi sovraffollati (oltre 2 persone a vano utile).

Art. 3.

Per l'assegnazione dei locali da adibire ad attività commerciali ed artigiane, costruiti nell'abitato di Agrigento in base al decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito con modificazioni nella legge 28 settembre 1966, n. 749, l'I.A.C.P. di Agrigento è tenuto a bandire appositi concorsi entro il termine e con le modalità indicati nel secondo comma del precedente art. 1. Nei bandi di concorso sono indicati il termine, non inferiore a 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando, entro il quale debbono essere presentate le domande da parte degli interessati, i documenti attestanti l'attività svolta e la misura del canone provvisorio di fitto, con l'avvertenza che il canone definitivo sarà stabilito dopo la ultimazione ed il collaudo dei locali.

Art. 4.

La commissione di cui all'art. 1, tenendo conto delle esigenze delle zone in cui sorgono i complessi edilizi, ripartisce i locali di cui all'art. 3 fra le varie attività secondo il seguente ordine:

a) le imprese artigiane per la panificazione e per la produzione di altri generi alimentari;

b) gli esercizi di vendita di generi alimentari;

c) gli artigiani installatori e riparatori di impianti vari;

d) i barbieri;

e) i riparatori di calzature;

f) i commercianti di abbigliamento e di altri generi necessari alla popolazione;

g) gli artigiani nel settore dolciario e quelli del legno, del ferro e di altri metalli.

I locali destinati a ciascun tipo di attività sono assegnati dalla commissione tenendo conto delle condizioni di bisogno delle imprese in relazione ai danni subiti.

Per l'accertamento delle attività predette, la commissione prevista dall'art. 4 del citato decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, può avvalersi dell'anagrafe delle ditte o dell'albo delle imprese artigiane esistenti presso l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e presso la Camera di commercio per l'industria, il commercio, l'artigianato e l'agricoltura, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1322**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 35. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

Stechiometria;
Microchimica;
Saggi e dosaggi farmacologici;
Complementi di chimica tossicologica.

Art. 40. — All'elenco degli istituti della facoltà di farmacia è aggiunto il seguente:

Istituto di chimica organica, per gli insegnamenti di:

a) Chimica organica;
b) Chimica delle sostanze organiche naturali.

Art. 82. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di « *Calcoli numerici e grafici con elementi di programmazione I o II* (con asterisco).

Art. 83, concernente le norme comuni a tutti gli indirizzi del corso di laurea in fisica è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « Gli insegnamenti biennali comportano un esame alla fine di ciascuno anno di corso ».

Art. 84. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (ind. inorganico chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

Chimica dei composti di coordinazione e metallorganici;
Chimica quantistica;
Chimica nucleare;
Cinetica chimica;
Cromatografia;
Chimica delle radiazioni;
Chimica macromolecolare;
Metodi matematici della chimica;
Magnetochimica;
Termodinamica statistica.

Nello stesso elenco del corso di laurea in chimica (ind. organico-biologico) sono aggiunti quelli di:

Cinetica chimica;
Cromatografia;
Chimica macromolecolare;
Chimica delle radiazioni.

Art. 86. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:

Algologia;
Biochimica vegetale;
Esperimentazione dei chimici;
Biochimica comparata;
Biologia marina;
Biologia molecolare;
Citologia ed embriologia vegetale;
Cristallografia e cristallochimica;
Ecologia;
Embriologia degli invertebrati;
Entomologia;
Etologia;
Fisiologia comparata;
Geologia nucleare;
Geologia regionale;
Meteorologia;
Mineralogia sistematica;
Minerogenesi e giacimentologia;
Paleontologia dei vertebrati;
Sedimentologia;
Fitogeografia;
Genetica umana;
Biologia generale;
Biochimica cellulare.

Nello stesso corso di laurea l'insegnamento di « Petrografia » muta denominazione in « Petrologia ».

Nello stesso articolo, all'ultimo comma, alle materie richieste per la prova di cultura generale va aggiunto l'insegnamento di « Fisiologia generale ».

Art. 87, relativo alle norme di propedeuticità e di esercitazioni del predetto corso di laurea in scienze naturali è abrogato e sostituito dal seguente:

a) lo studente non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisica, senza aver prima superato l'esame di istituzioni di matematiche;

b) non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica generale ed inorganica senza aver prima superato l'esame di fisica;

c) non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica organica senza avere prima superato l'esame di chimica generale ed inorganica;

d) non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di mineralogia senza avere prima superato l'esame di chimica generale ed inorganica;

e) non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di geologia senza aver prima superato l'esame di mineralogia;

f) non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisiologia generale senza aver prima superato gli esami di fisica, di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di anatomia umana e di anatomia comparata;

g) non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica biologica senza aver prima superato l'esame di chimica organica;

h) non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di genetica senza aver prima superato gli esami di botanica e di zoologia;

i) non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisiologia vegetale senza aver prima superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica.

Gli insegnamenti fondamentali comportano un corso di esercitazioni, annuale o biennale a seconda del carattere annuale o biennale dell'insegnamento.

Art. 88. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

Algologia;
Biochimica comparata;
Biochimica molecolare;
Biochimica vegetale;
Ecologia;
Embriologia degli invertebrati;
Entomologia;
Etologia;
Fisiologia comparata;
Fitogeografia.

Nello stesso articolo, all'ultimo comma, alle materie richieste per la prova di cultura generale va aggiunto l'insegnamento di « Chimica biologica ».

Art. 89, relativo alle norme sulla propedeuticità di alcuni esami del corso di laurea in scienze biologiche è modificato nel senso che il terzo ed il settimo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

c) non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica biologica senza aver prima superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica;

g) non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica generale ed inorganica senza aver prima superato l'esame di fisica.

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Gli insegnamenti fondamentali comportano un corso di esercitazioni, annuale o biennale a seconda del carattere annuale o biennale dell'insegnamento ».

Art. 90. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

Chimica analitica;
Cristallografia strutturale;
Geofisica nucleare;
Geologia nucleare;
Geologia stratigrafica;
Geotermia;
Mineralogia sistematica;
Petrografia applicata;
Petrotettonica;
Sedimentologia.

Nello stesso articolo, il quarto, il quinto e il sesto comma sono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizioni:

a) gli insegnamenti biennali comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso;

b) gli esami delle materie fondamentali del III e IV anno devono essere preceduti dagli esami delle materie fondamentali del primo e secondo anno;

c) gli esami di fisica sperimentale, topografia e cartografia e di statistica devono essere preceduti da quello di istituzioni di matematiche;

d) l'esame di mineralogia deve essere preceduto da quelli di chimica generale ed inorganica con elementi di organica, fisica sperimentale I e II;

e) l'esame di geologia applicata deve essere preceduto da quello di geologia;

f) gli esami di giacimenti minerari, petrografia applicata, petrotettonica e di vulcanologia devono essere preceduti dall'esame di petrografia;

g) gli esami di analisi mineralogica, cristallografia strutturale, geochimica, mineralogia applicata e di mineralogia sistematica devono essere preceduti da quello di mineralogia;

h) gli esami di geofisica mineraria, geotermia, geofisica nucleare, di oceanografia e di sismologia devono essere preceduti dagli esami di fisica sperimentale;

i) gli esami di fotogeologia, geologia degli idrocarburi, geologia nucleare, geologia regionale, geologia stratigrafica, geotecnica, idrogeologia e di sedimentologia devono essere preceduti dall'esame di geologia;

l) l'esame di micropaleontologia deve essere preceduto dall'esame di paleontologia;

m) gli esami di chimica analitica, chimica fisica e di chimica organica devono essere preceduti da quello di chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Le esercitazioni di topografia e cartografia, petrografia, geologia, paleontologia, fisica terrestre dovranno essere svolte in parte in campagna.

Gli insegnamenti di botanica e di zoologia debbono avere indirizzo biogeografico.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro, da lui scelti, fra i complementari.

Art. 91, relativo allo stesso corso di laurea in scienze geologiche è modificato nel senso che le disposizioni in esso contenute sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

« L'esame di laurea consta:
di una prova di cultura generale;
della discussione di una tesi scritta;
della discussione di almeno una fra due tesine.

La prova di cultura generale verterà sulle seguenti discipline:

Fisica terrestre, geologia, mineralogia, paleontologia, petrografia.

Le tesi dovranno consistere in ricerche sul terreno o di laboratorio oppure in ricerche teoriche originali e dovranno essere svolte in discipline che fanno capo agli istituti di geodesia e geofisica, geologia e paleontologia, mineralogia e petrografia. A tal fine lo studente dovrà richiedere, all'inizio del III anno, l'internato biennale presso uno degli istituti sopra menzionati.

Un rilevamento geologico e una ricerca di laboratorio dovranno comparire o nella tesi o in una delle due tesine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 120. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1967, n. **1323**.

Disposizioni per l'applicazione della legge 8 novembre 1966, n. 1033, riguardante la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dal Governo italiano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il rinvio della prestazione del servizio militare, a norma della legge 8 novembre 1966, n. 1033, può essere chiesto dai giovani obbligati al servizio di leva che siano in possesso di laurea, diploma universitario o diploma di abilitazione tecnica o magistrale — riconosciuti in Italia e che consentono l'esercizio della professione — ovvero di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti o di attestato di frequenza di corsi finanziati o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di addestramento e formazione professionale.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa può concedere annualmente, ai sensi della legge di cui all'articolo precedente, non più di 100 rinvii del servizio di leva.

Il numero annuale dei rinvii potrà essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per la difesa di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno e per la pubblica istruzione.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è valida l'opera prestata in qualsiasi Paese non europeo nel quale si svolgono programmi di assistenza tecnica previsti da un accordo in atto con l'Italia, nonchè in Paesi non europei in cui si svolgono programmi di assistenza tecnica promossi da organismi od enti internazionali riconosciuti dallo Stato italiano.

La prestazione dell'opera di cui al comma precedente deve inserirsi nell'ambito di uno dei previsti programmi di assistenza.

Art. 4.

Gli aspiranti al rinvio ed alla successiva dispensa dalla ferma di leva debbono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari — domanda in carta semplice entro il termine previsto dall'art. 4 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, se trattasi di arruolati della leva di terra o di assegnati ai contingenti aeronautici.

Se trattasi, invece, di arruolati marittimi, la domanda deve pervenire al Ministero entro il trentesimo giorno che precede la data di inizio di incorporamento dello scaglione, se nota al richiedente, ovvero non oltre il quinto giorno successivo a quello della ricezione del precetto personale di chiamata alle armi. In quest'ultimo caso, la domanda, se regolarmente documentata, sospende l'avvio alle armi.

Art. 5.

Le domande di rinvio debbono indicare il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita dei richiedenti, nonchè il distretto militare o la capitaneria di porto di iscrizione ed essere corredata dai seguenti documenti:

a) contratto o atto di chiamata o di promessa di ingaggio rilasciato da ditta o impresa italiana o straniera, oppure attestazione di una amministrazione pubblica italiana o di organismo o ente internazionale, riconosciuto dallo Stato italiano.

Nel documento devono essere indicati paese e località di impiego, natura del lavoro e presumibile data di inizio e durata di esso. Deve esservi, inoltre, fatta esplicita menzione dell'impegno di corrispondere le prestazioni previdenziali e assicurative nonchè ogni elemento atto a provare che la ditta o l'impresa o l'organismo o l'ente operano nel quadro dei programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali stipulati dal Governo italiano con uno dei Paesi in via di sviluppo, fuori d'Europa, ovvero da organismi ed enti internazionali riconosciuti dallo Stato italiano.

Il documento stesso deve recare, in calce, una dichiarazione di convalida da parte del Ministero degli affari esteri, con specificazione che la prestazione dell'opera si inserisce nell'ambito di uno dei previsti programmi di assistenza tecnica;

b) diploma o certificato relativo a titolo di studio compreso tra quelli indicati nel precedente art. 1 in originale o in copia autentica;

c) assenso del genitore o di chi esercita la patria potestà per i minori, con firma autenticata da notaio o da segretario comunale;

d) certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 6.

I giovani, la cui richiesta di prestare servizio di assistenza tecnica nei Paesi in via di sviluppo sia stata accolta, giunti a destinazione entro il termine indicato nell'art. 4 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, debbono presentarsi alla Rappresentanza italiana nella cui circoscrizione territoriale è situato il luogo di lavoro.

A detta autorità comunicheranno gli elementi relativi alla località di destinazione, alla ditta o impresa, organismo od ente internazionale alle cui dipendenze prestano la propria attività ed ogni altra indicazione atta a consentire e facilitare l'opera di assistenza, di tutela e di controllo da parte dell'autorità stessa.

La Rappresentanza italiana darà comunicazione dello arrivo degli interessati sui posti di lavoro ai Ministeri degli affari esteri e della difesa.

Art. 7.

I giovani che abbiano assolto la loro opera di assistenza tecnica nei Paesi in via di sviluppo fuori d'Europa, per un periodo di almeno due anni consecutivamente, sono ammessi, a domanda, alla dispensa dal compiere la ferma di leva e posti in congedo illimitato.

La domanda, in carta semplice, da inoltrare al Ministero della difesa — Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari — entro il sessantesimo giorno dal compimento dei due anni di cui al precedente comma, deve essere corredata da uno dei seguenti documenti:

dichiarazione della ditta o impresa, italiana o straniera, dell'organismo o dell'ente internazionale attestante le date di inizio e di termine dell'opera di assistenza tecnica fornita. La dichiarazione deve essere convalidata, in calce, dalla Rappresentanza italiana nella cui circoscrizione territoriale è situato il luogo del lavoro;

dichiarazione del Ministero degli affari esteri attestante le date di inizio e di termine dell'opera prestata, nel caso in cui il giovane abbia fornito assistenza tecnica nel quadro di accordi bilaterali stipulati dal Governo italiano.

Il tempo richiesto dal viaggio per raggiungere la destinazione di impiego e per il rimpatrio non è considerato utile — nei casi di cui al presente articolo o al successivo art. 8 — ai fini del computo del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo fuori d'Europa.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, i giovani che non portino a compimento il periodo di due anni consecutivi nel Paese di destinazione per motivi di salute o di forza maggiore, per ottenere che il tempo ivi trascorso in posizione di rinvio possa essere computato ai fini del compimento della ferma di leva, debbono produrre entro il sessantesimo giorno dal rimpatrio, istanza in carta semplice al Ministero della difesa - Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari - corredata dai seguenti documenti:

dichiarazione della Rappresentanza italiana attestante la data di arrivo e di partenza del giovane;

verbale di visita eseguita, a spese del richiedente, dal medico di fiducia della Rappresentanza italiana, vistato dal funzionario che dirige la Rappresentanza, in caso di rimpatrio per motivi di salute. L'interessato è inoltre, dopo il rimpatrio, sottoposto a visita medica di accertamento presso l'ospedale militare competente per territorio;

attestato rilasciato dalla ditta o impresa, italiana o straniera, confermato dalla Rappresentanza italiana oppure dichiarazione dell'organismo od ente internazionale o del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1967

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — FANFANI — TAVIANI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 141. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1967, n. **1324**.

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia italiana, con sede in Piacenza, della Congregazione dei missionari di S. Carlo (Scalabriniani).

N. 1324. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia italiana, con sede in Piacenza, della Congregazione dei missionari di S. Carlo (Scalabriniani).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 125. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1967, n. **1325**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della casa generalizia, con sede in Roma, della « Pia Società dei missionari di San Carlo per gli italiani emigrati (Scalabriniani) ».

N. 1325. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Casa generalizia della Congregazione dei missionari di San Carlo (Scalabriniani) », con sede in Roma, assunta dalla casa generalizia della Pia Società dei Missionari di San Carlo per gli italiani emigrati (Scalabriniani).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 127. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1967, n. **1326**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna delle Grazie, nel comune di Rieti.

N. 1326. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rieti in data 1° novembre 1966, integrato con dichiarazione del 16 agosto 1967, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna delle Grazie, in contrada Piani di Poggio Fidoni del comune di Rieti.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 124. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1967, n. **1327**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio Abate, nel comune di Pinzolo (Trento).

N. 1327. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 15 maggio 1967, integrato con dichiarazione del 4 luglio successivo, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio Abate, in contrada Mavignola del comune di Pinzolo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 129. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1967, n. **1328**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Maria Assunta con quella di S. Michele Arcangelo, in Canepina (Viterbo).

N. 1328. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico della diocesi di Viterbo in data 13 giugno 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Maria Assunta con quella di S. Michele Arcangelo entrambe in Canepina (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 128. — GRECO

LEGGE 4 gennaio 1968, n. **5**.

Eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire in Abruzzo, sino al limite di lire 3 miliardi, con le norme della legge 9 agosto 1954, n. 640 e 23 marzo 1958, n. 315, case da destinare alle famiglie attualmente alloggiate in baracche ovvero in edifici comunque fatiscenti costruiti per dare ricovero ai rimasti senza tetto in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915, nonchè le opere sociali ed accessorie.

Art. 2.

Per l'applicazione della presente legge le attribuzioni della Amministrazione dei lavori pubblici previste dalle disposizioni richiamate nel precedente articolo 1 sono esercitate dagli organi decentrati e periferici secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e successive modificazioni.

Art. 3.

La spesa autorizzata con l'articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in quote annue di lire 500 milioni ciascuna a decorrere dall'anno finanziario 1968.

Le somme non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 4.

All'onere di lire 500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 4 gennaio 1968, n. **6**.

Costituzione del comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni di Nicastro, Sambiase e Santa Eufemia Lamezia in provincia di Catanzaro sono riuniti in unico comune con la denominazione di Lamezia Terme.

Art. 2.

All'attuazione della presente legge si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 4 gennaio 1968, n. **7**.

Proroga con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 10 novembre 1964, n. 1225, concernenti l'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, sono prorogate fino al 31 dicembre 1972, con le modifiche previste dal secondo comma del presente articolo.

L'assistenza di cui al primo comma è estesa ai profughi dalla Tripolitania e dalla Cirenaica, anche se abbiano ottenuto la liquidazione prevista dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594.

Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all'articolo 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, è stabilito allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data suddetta.

I figli dei profughi nati entro nove mesi dal rimpatrio della propria madre hanno diritto alla qualifica di profugo.

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 2 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, le parole « nè abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento » sono sostituite dalle parole « nè abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e in grado di assicurarglielo ».

Art. 3.

All'onere di lire 4.286.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di lire 4.261.000.000 e di lire 25.000.000, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli n. 3523 e n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — FANFANI — PRETI — BOSCO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1967.

Sostituzione del presidente del collegio sindacale dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI).

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto l'art. 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI);

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1966, concernente la composizione del collegio sindacale dell'ente;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del presidente del collegio sindacale dell'ente, in quanto il dott. Carlo Marzano ha cessato di appartenere ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la lettera del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, n. 177383 del 2 dicembre 1967

Div. U S Rep. II, con la quale il predetto Ministero ha designato, per la sostituzione del dott. Marzano, lo ispettore generale capo dott. Mario Di Prisco;

Decreta:

Il dott. Mario Di Prisco, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, è nominato presidente del collegio sindacale dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), in sostituzione del dott. Carlo Marzano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1967

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1967
Registro n. 5 Partecipazioni statali, foglio n. 67

(253)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.

Approvazione dei piani esecutivi relativi all'assetto tecnico dei distretti telefonici di Brindisi, Enna e Sciacca.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961, concernente la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1967; concernente la sistemazione del distretto di Brindisi;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1967, concernente la sistemazione del distretto di Enna;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 28 gennaio 1967, concernente la sistemazione del distretto di Sciacca;

Visti i piani esecutivi relativi all'assetto tecnico dei distretti telefonici di Brindisi, Enna e Sciacca presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 294ª adunanza tenuta il 13 marzo 1967;

Visto il parere del consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; espresso nell'adunanza 1089ª tenuta il 22 novembre 1967;

Decreta:

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, i piani esecutivi relativi all'assetto tecnico dei distretti telefonici di Brindisi, Enna, Sciacca, che — tra l'altro — comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane;

la posa e l'ampliamento delle reti urbane;

la posa e l'ampliamento della rete extraurbana;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(92)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Banca popolare di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bari, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Binetto, Bitetto e Cellammare (Bari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1962, con il quale la Banca popolare di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bari, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Bari e Triggiano (Bari);

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bari, con il proprio decreto 26 ottobre 1962, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Binetto, Bitetto e Cellammare, in provincia di Bari.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(128)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1967.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 2705 del 29 novembre 1967, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania comunica che con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1967 è stato nominato presidente dell'Ente di sviluppo in Campania il sig. Marcello Santa Maria e che pertanto occorre provvedere alla sostituzione del dottor Pietro Morselli in seno al comitato regionale per la programmazione economica della Campania con il signor Marcello Santa Maria;

Ritenuta le necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania il dott. Pietro Morselli con il sig. Marcello Santa Maria;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Marcello Santa Maria è chiamato a far parte, quale rappresentante dell'Ente di sviluppo in Campania, del comitato regionale per la programmazione economica della Campania, in sostituzione del dott. Pietro Morselli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(89)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1967.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Bezzecca (Trento).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 7 dicembre 1964, con la quale il comune di Bezzecca (Trento) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche, giusta deliberazione del consiglio comunale n. 111 del 27 novembre 1964;

Vista la delibera n. 46 del 6 novembre 1967 — vistata dalla Giunta provinciale amministrativa di Trento in data 24 novembre 1967, n. 2965/4*B* — con la quale il Consiglio comunale di Bezzecca (Trento) ha deciso di revocare la citata delibera consiliare n. 111 del 27 novembre 1964;

Vista la domanda in data 29 novembre 1967, con la quale il comune di Bezzecca (Trento) ha chiesto il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica esercitata dal comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Bezzecca (Trento) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Bezzecca (Trento).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Trento o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 30 dicembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(137)

ORDINANZA MINISTERIALE 12 gennaio 1968.

Modifica dell'ordinanza ministeriale 6 novembre 1967, relativa alla introduzione dalla Francia di bovini destinati alla produzione di carne: deroga per la brucellosi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza 6 novembre 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 16 dello stesso mese, con la quale viene consentita l'introduzione dalla Francia di bovini destinati alla produzione di carne ai sensi del combinato disposto degli articoli 23 ed 11 rispettivamente del decreto presidenziale 30 dicembre 1965, n. 1701 e del decreto-legge 11 settembre 1967, numero 797, convertito in legge con legge 10 novembre 1967, n. 1009, e ne viene stabilita la relativa disciplina;

Ritenuto opportuno fissare più idonee modalità per la marcatura dei predetti animali;

Ordina:

Art. 1.

L'art. 2 dell'ordinanza citata nella premessa è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli animali, di cui al precedente articolo, al confine di entrata debbono essere contrassegnati in corrispondenza della regione sinistra del garrese con la lettera F delle dimensioni di cm. 7 × 4,5 impressa a freddo con apposita attrezzatura o con altri mezzi idonei a mantenere l'indelebilità del contrassegno ».

Art. 2.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(556)

DECRETO PREFETTIZIO 23 dicembre 1967.

Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità, in quanto i componenti non di diritto sono decaduti dall'incarico per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970 è così costituito:

1) il prefetto, presidente;

2) il medico provinciale, membro di diritto;

3) il veterinario provinciale, membro di diritto;

4) il presidente del tribunale, membro di diritto;

5) l'ingegnere capo del genio civile, membro di diritto;

6) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro di diritto;

7) il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, membro di diritto;

8) l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado residente nel capoluogo della provincia, membro di diritto;

9) l'ufficiale sanitario del comune di Reggio Emilia, membro di diritto;

10) il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, membro di diritto;

11) il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, membro di diritto;

12) il dott. Ezio Borsatti, medico condotto;

13) il sig. Armando Fantuzzi, presidente delle opere pie di Correggio;

14) il prof. Michele Zampetti, direttore sanitario dell'Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia;

15) il prof. Alberto Sartori, primario medico dell'Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia;

16) il prof. Antonino Alessi, primario chirurgo dell'Ospedale di Novellara;

17) il prof. dott. Piero Benassi, medico chirurgo;

18) il dott. Pietro Mutolo, medico chirurgo;

19) il dott. Egisto Orlandi, medico chirurgo specialista in pediatria;

20) l'avv. Silvano Maggi, esperto in materie amministrative;

21) l'ing. Riccardo Barbieri, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

22) l'arch. Quintilio Prodi, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

23) il prof. Dino Pampari, in rappresentanza dell'ordine dei medici della provincia di Reggio Emilia;

24) il dott. Vincenzo Sani, in rappresentanza dell'ordine dei farmacisti della provincia di Reggio Emilia;

25) il dott. Fausto Milani, in rappresentanza dell'ordine dei veterinari della provincia di Reggio Emilia;

26) la sig.ra Elvira Verzelloni, in rappresentanza del collegio delle ostetriche della provincia di Reggio Emilia;

27) la sig.na Aurora Savini, in rappresentanza del collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici di infanzia della provincia di Reggio Emilia;

28) il dott. Giovanni Meli, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

29) il geom. Francesco Fusari, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

30) il dott. Giorgio Campanini, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le funzioni di segretario verranno disimpegnate dal dott. Luciano Lucadamo, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, addì 23 dicembre 1967

Il prefetto: GIAGU

(84)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare (ramo Difesa-Esercito) al patrimonio disponibile dello Stato dei terreni costituenti il sedime dell'ex « Batteria Visconti », sito in comune di Ornavasso (Novara).

Con decreto interministeriale n. 393, in data 30 novembre 1967, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio disponibile dello Stato, dei terreni costituenti il sedime dell'ex « Batteria Visconti », sito nel comune di Ornavasso (Novara), in regione Calmatta, ditinti in catasto al foglio n. 26 con le particelle numeri 192 e 194, della superficie complessiva di mq. 9910.

(134)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Scaletta Zanclea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.855.552, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(385)

Autorizzazione al comune di San Teodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di San Teodoro (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.454.622, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(386)

Autorizzazione al comune di Saponara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Saponara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.994.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(387)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Sant'Angelo d'Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.840.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(388)

Autorizzazione al comune di Pratella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Pratella (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.537.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(389)

Autorizzazione al comune di Piedimonte d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Piedimonte d'Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.626.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(390)

Autorizzazione al comune di Anghiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Anghiari (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.686.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(391)

Autorizzazione al comune di Forio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Forio (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.526.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(392)

Autorizzazione al comune di Sant'Antimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Sant'Antimo (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.088.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(393)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Castel San Pietro Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.406.889, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(394)

Autorizzazione al comune di Mandela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Mandela (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.012.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(395)

Autorizzazione al comune di Montecompatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Montecompatri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.076.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(396)

Autorizzazione al comune di Riano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Riano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.671.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(397)

Autorizzazione al comune di Orria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Orria (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.305.107, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(398)

Autorizzazione al comune di Ficulle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Ficulle (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 3.972.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(399)

Autorizzazione al comune di Albettone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Albettone (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 636.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(400)

Autorizzazione al comune di Campo nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Campo nell'Elba (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.237.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(401)

Autorizzazione al comune di Falcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Falcone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.581.156, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(402)

Autorizzazione al comune di Basicò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Basicò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.454.148, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(403)

Autorizzazione al comune di Fardella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Fardella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.735.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(404)

Autorizzazione al comune di Maratea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1968, il comune di Maratea (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.427.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(405)

Autorizzazione al comune di Laurenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1968, il comune di Laurenzana (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.722.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(406)

Autorizzazione al comune di Castelgrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1968, il comune di Castelgrande (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.107.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(407)

Autorizzazione al comune di Cersosino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1968, il comune di Cersosino (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.699.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(408)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifiche al decreto ministeriale 2 dicembre 1955 e annullamento del decreto ministeriale 14 aprile 1956, concernenti lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa « Gli Undici Martiri Prenestini », con sede in Palestrina (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 gennaio 1968 è stato modificato il decreto ministeriale 2 dicembre 1955, che disponeva lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, della società cooperativa « Gli Undici Martiri Prenestini », con sede in Palestrina (Roma), con la nomina di un commissario liquidatore, nel senso che detto scioglimento deve considerarsi effettuato senza far luogo a liquidazione, non risultando rapporti patrimoniali da definire.

Con lo stesso decreto in data 4 dicembre 1968 è stato annullato il provvedimento in data 14 aprile 1956, concernente la sostituzione del commissario liquidatore nominato col precedente decreto del 2 dicembre 1955.

(256)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Iscrizione alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali del personale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Castelfranco Veneto.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale n. 5840 del 3 giugno 1966, è stata approvata a' termini dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la deliberazione in data 29 maggio 1963 integrata con la successiva delibera del 21 dicembre 1965, con la quale il consiglio di amministrazione dello Istituto autonomo per le case popolari di Castelfranco Veneto ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

(328)

Approvazione del piano regolatore della zona industriale di Cagliari

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1967, è stato approvato il piano regolatore della zona industriale di Cagliari.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante sarà depositata presso la sede del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona di Cagliari a disposizione dei comuni e degli enti che vi abbiano interesse.

(146)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Estremi delle ricevute smarrite

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1328 Mod. 25-A - Data: 23 febbraio 1966 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. ric. delle domande - Intestazione: Taddeo Mario, nato a Gaeta il 12 novembre 1941 - Titoli del debito pubblico al portatore 1 - Capitale L. 5.000.

Roma, addì 5 gennaio 1968

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(260)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 18 gennaio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,78	624,85	624,90	624,90	624,90	—	624,89	624,90	624,78	624,80
$ Can.	575,55	574,25	574,75	574,40	573,50	—	574,25	574,40	575,55	575,55
Fr. Sv.	143,85	143,75	143,81	143,78	143,80	—	143,78	143,78	143,85	143,80
Kr. D.	83,81	83,79	83,815	83,81	83,75	—	83,805	83,81	83,81	83,81
Kr. N.	87,44	87,44	87,48	87,46	87,45	—	87,4675	87,46	87,44	87,44
Kr. Sv.	121,05	121,06	121,03	121,07	121,10	—	121,055	121,07	121,05	121,05
Fol.	173,33	173,33	173,36	173,33	173,25	—	173,31	173,33	173,33	173,33
Fr. B.	12,57	12,578	12,5825	12,5785	12,57	—	12,5795	12,5785	12,57	12,576
Franco francese	126,83	126,75	126,86	126,835	126,70	—	126,84	126,835	126,83	126,80
Lst.	1504,75	1505,35	1505,50	1505,50	1504,75	—	1505,55	1505,50	1504,75	1505,50
Dm. occ.	156,03	155,99	156,05	156,02	155,95	—	156,03	156,02	156,03	156 —
Scell. Austr.	24,14	24,14	24,14	24,1430	24,10	—	24,14375	24,1430	24,14	24,143
Escudo Port.	21,87	21,89	22 —	21,875	21,65	—	21,9125	21,875	21,87	21,875
Peseta Sp.	8,97	8,98	8,98	8,9745	8,95	—	8,97625	8,9745	8,97	8,979

Media dei titoli del 18 gennaio 1968

Rendita 5 % 1935	105,825
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 gennaio 1968

1 Dollaro USA	624,895
1 Dollaro canadese	574,325
1 Franco svizzero	143,78
1 Corona danese	83,807
1 Corona norvegese	87,464
1 Corona svedese	121,062
1 Fiorino olandese	173,32
1 Franco belga	12,579
1 Franco francese	126,837
1 Lira sterlina	1505,525
1 Marco germanico	156,025
1 Scellino austriaco	24,143
1 Escudo Port.	21,894
1 Peseta Sp.	8,975

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a due posti di assistente di meccanica razionale nel personale civile insegnante dell'Accademia navale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, concernente il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'Accademia navale, della Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette Accademie;

Visto l'effettivo fabbisogno del personale degli assistenti della Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di assistente di meccanica razionale nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in matematica, o in fisica, o in matematica e fisica, o in ingegneria;

b) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione dall'impiego nella pubblica amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 40°. Coloro che hanno superato il 40° anno, ma non il 45° possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Si prescinde dal limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo o siano alle dipendenze della Marina.

L'anzidetto limite di età è elevato nei confronti di coloro che appartengono a categorie a cui favore leggi speciali prevedono deroghe.

Il limite massimo, comunque, non potrà superare, anche in caso di cumulo di benefici i 45 anni di età elevati a 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) che non è incorso nella destituzione dall'impiego nella pubblica amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) se abbia o meno riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

q) l'impegno a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi scuole.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultano pervenute al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª) dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

Inoltre, le domande che perverranno prive delle indicazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, o prive di autentica della firma, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 13.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 400 con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una orale ed una prova pratica, giusta il programma annesso al presente decreto.

La durata e le modalità dello svolgimento delle prove saranno stabilite dalla commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo nella sede che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione e sarà così composta:

comandante in 2ª dell'Accademia navale di Livorno, presidente;

professore titolare presso l'Accademia navale della cattedra di meccanica razionale, membro;

tre professori di Università o dell'Accademia navale di Livorno, membri;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa, segretario senza voto.

Art. 9.

Per ciascuna prova (scritta, orale e pratica) la commissione dispone di 10 punti.

Art. 10.

Il tema della prova scritta sarà formulato dalla commissione giudicatrice e sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di essa.

Art. 11.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato alla prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale è necessario che il candidato riporti nella prova scritta una votazione di almeno 7/10.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e alla prova pratica la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle singole prove.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

Art. 12.

La classificazione dei candidati in graduatoria sarà stabilita sommando il voto conseguito nella prova scritta col voto riportato nella prova orale e col voto riportato nella prova pratica.

Espletate le prove di concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato le prove e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 400 e annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 400, del sindaco del comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400.

Art. 14.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Mari-

na) - Divisione personali civili - Sezione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata da L. 400. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 400, rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale, corredato di un certificato dei punti riportati negli esami speciali universitari;

6) certificato medico in bollo da L. 400, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, del-art. 3 delle legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 400:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 400;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva in bollo da L. 400.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio (munita delle prescritte marche da bollo da L. 400).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato, in carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni.

Art. 15.

I vincitori del concorso, con decreto ministeriale, conseguiranno la nomina ad assistente di meccanica razionale nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di assistente di ruolo presso un istituto d'istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Art. 16.

Ai candidati assunti spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1966

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1967
Registro n. 115 *Difesa, foglio n.* 127.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

a) Consistente in una dissertazione su uno degli argomenti del programma di cui al punto *b)*.

PROVA ORALE

b) Consistente in un colloquio sul seguente programma: Teoria dei vettori liberi e localizzati. Campi vettoriali. Cinematica del punto, del corpo rigido e dei sistemi olonomi. Moti relativi. Concetti fondamentali e leggi della Meccanica classica e della Meccanica relativistica ristretta. Il Concetto di forza. Campi di forza. Il lavoro e l'energia. Teoremi energetici. Il punto materiale come schema meccanico. I vincoli perfetti e reali cui può essere soggetto. Statica e dinamica del punto materiale

libero e vincolato. Statica del corpo rigido. Statica dei sistemi articolati, dei fili e delle verghe. Principio dei lavori virtuali e statica generale. Equilibrio relativo.

Nozioni elementari di Meccanica celeste in senso classico. Teoremi generali sul moto dei sistemi olonomi: equazioni di Lagrange ed equazioni canoniche di Hamilton. Metodo di integrazione di Hamilton-Jacobi. Integrali e relazioni invarianti.

Principi generali: di Gauss o della minima costruzione; di Hertz o della direttissima; di Hamilton; dell'azione stazionaria. Moti variati e principi variazionali.

Dinamica del corpo rigido: equazioni cardinali. Moti di un corpo rigido con un punto fisso, privo di attrito.

Moto impulsivo: urto elementare, urto di solidi. Pendolo Balistico. Teoria generale dell'urto senza attrito e cenno nel caso con attrito.

Teoremi generali sul moto impulsivo. Teorema del Volterra. Teoria della elasticità.

PROVA PRATICA

c) Consistente in una lezione su uno degli argomenti del programma ufficiale del corso di meccanica razionale estratto a sorte fra un gruppo di tre di tali argomenti scelti dalla commissione.

Roma, addì 19 novembre 1966

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della difesa - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . (prov. di . . . .) il . . e residente in (prov. di . . . .) via . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di assistente di meccanica razionale presso l'Accademia navale di Livorno.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in . . conseguito presso . in data . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente: . .;

6) è disposto, in caso di nomina, a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi scuole;

7) è di sana e robusta costituzione fisica;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica amministrazione (4);

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte, pratica ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . .

Data . . . .

Firma (5) . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N. B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a due posti di assistente di meccanica razionale presso l'Accademia navale di Livorno ».

(11932)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3387 del 18 maggio 1967, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia alla data del 30 novembre 1966;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Ancona, dall'Ordine provinciale dei medici-chirurghi nonchè dai comuni interessati;

Visto il regolamento dei consorzi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1966, è così costituita:

Presidente:

Riga dott. Glauco, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Amodio dott. Gerardo, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno;

Tedeschi dott. Vincenzo, medico provinciale di Macerata;

Scoccianti prof. Renato, primario chirurgo dell'ospedale civile di Iesi;

Giro prof. Carlo, primario medico dell'ospedale civile di Loreto;

Guizzardi dott. Aristide, medico condotto di Iesi.

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dal dott. Domenico Mastrojanni, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede per le prove d'esame presso l'ospedale civile « Umberto I » di Ancona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Ancona, addì 2 gennaio 1968

Il medico provinciale: CAPPUCCILLI

(173)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Bassano del Grappa, bandito con decreto n. 4739 del 29 novembre 1965;

Ritenuta la regolarità degli atti;

Visto il testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al posto di ufficiale sanitario del comune di Bassano del Grappa come appresso riportata:

1. Sarto Giuseppe . . punti 169,433
2. Bonifaci Pietro . » 168,266

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Vicenza e del comune interessato.

Vicenza, addì 20 dicembre 1967

Il medico provinciale: CAROLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10534 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Bassano del Grappa;

Visto il testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Sarto, nato a Fontaniva il 22 ottobre 1933, è nominato ufficiale sanitario del comune di Bassano del Grappa.

Il suddetto dott. Sarto, a pena di decadenza dalla nomina, dovrà prendere servizio entro un mese dal giorno in cui avrà ricevuta la comunicazione della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Vicenza e del comune interessato.

Vicenza, addì 20 dicembre 1967

(16) *Il medico provinciale*: CAROLA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1 del 2 gennaio 1967, con il quale fu bandito il pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 5828 del 10 ottobre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al suddetto concorso;

Considerato che, a seguito della rinunzia espressa del dott. Urciuoli Attilio, si è resa vacante la sede di Lavello;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere ad assegnare tale condotta al concorrente dott. Cardone Pasquale Mauro Antonio, il quale regolarmente interpellato ha comunicato di voler accettare la sede in questione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cardone Pasquale Mauro Antonio è dichiarato vincitore della condotta di Lavello.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Potenza, addì 22 dicembre 1967

Il medico provinciale: CIUFFREDA

(15)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Nomina dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4345 del 27 novembre 1967, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto nei comuni di Brindisi e Villa Castelli vacanti al 30 novembre 1966;

Visto l'ordine di preferenza, per le sedi espresso nelle domande di ammissione al concorso dei candidati risultati idonei nella graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alla premessa ed assegnati nella sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Santoro Francesco: Brindisi (2ª condotta);
2) Pompilio Francesco: Villa Castelli (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi, e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura di Brindisi e dei comuni interessati.

Il sindaco del comune di Brindisi e Villa Castelli sono incaricati della pubblicazione e dell'esecuzione del presente decreto.

Brindisi, addì 2 gennaio 1968

Il medico provinciale: PERNA

(193)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.